

N. R.G. 5778/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ  
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5778/2014

tra

[REDACTED] A)

ATTORE- OPPONENTE

[REDACTED] e  
[REDACTED] B)

CONVENUTO- OPPOSTO

[REDACTED] c)

INTERVENUTO

Oggi 28 ottobre 2019 ad ore 9.05 innanzi al dott. [REDACTED] sono comparsi:

Per [REDACTED] A) l'avv. ROLI FRANCESCO

Per [REDACTED] B) nessuno è comparso

Per [REDACTED] C) oggi sostituito dall'avv.  
[REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'Avv. Roli precisa come da note depositate.

L'Avv. [REDACTED] precisa come da scritti difensivi già depositati

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ  
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] ha pronunciato *ex art. 281 sexies*  
c.p.c. la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5778/2014 promossa da:

A) [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. ROLI  
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ROLI FRANCESCO

ATTORE- OPPONENTE

contro

B) *Banca cedente il credito*  
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.  
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso il difensore [REDACTED]

CONVENUTO- OPPOSTO

C) *Società cessionaria*  
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La presente pronuncia non definitiva si rende necessaria a seguito dell'intervento in giudizio di [REDACTED]  
[REDACTED] c)

Va preliminarmente ricordato che il presente giudizio scaturisce dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1916/2014, emesso a favore di [REDACTED] B)

L'istituto ingiungente si costituiva mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta; nelle more del processo, in data 2 febbraio 2018, [REDACTED] C) depositava atto di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c., asserendo di essere divenuto titolare del credito di cui al provvedimento monitorio, in forza di contratto di cessione pro soluto di crediti, concluso in data 24 novembre 2017, a mente di quanto disposto dall'art. 58 TUB.

A sostegno depositava estratto della Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2017.

La difesa di [REDACTED] A) contestava la legittimazione sostanziale e processuale della cessionaria, sottolineando la mancanza di prova del fatto che la stessa fosse effettivamente divenuta titolare del credito controverso.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.

Procedendo con ordine è bene focalizzare nell'art. 58 TUB la disciplina di riferimento per quanto riguarda le cessioni in blocco di crediti bancari; la norma prevede che nell'ambito di dette operazioni sia sufficiente la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale ai fini della comunicazione al debitore ceduto, dunque ai fini dell'opponibilità al ceduto della cessione.

In sostanza, dunque, la norma elimina la necessità della notifica personale ai debitori e dell'individuazione specifica dei singoli crediti ceduti.

Tuttavia è bene sottolineare e condividere quanto già in più occasioni affermato dalla giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito: la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale realizza solo ed esclusivamente un fenomeno di pubblicità, dovendo essere equiparata alla notifica al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c. (*ex plurimis*, Cass. Civ. sent. n. 4453/2018, n. 13548/2017, n. 20914/2010).

Da ciò discendono diverse conseguenze.

Anzitutto la cessione può essere valida ed efficace a prescindere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non essendo detta pubblicazione un presupposto di validità dell'atto giuridico.

Inoltre va da sé che, ove il debitore ceduto contesti la titolarità del diritto in capo al cessionario, sarà onere del cessionario fornire la prova dell'avvenuta regolare cessione anche del rapporto controverso.

Conseguenza logica è quella per cui il cessionario dovrà produrre in giudizio l'atto di cessione dei crediti, al fine di permettere al giudice di verificare che effettivamente il cessionario sia titolare di *quel* rapporto giuridico, ancorché individuabile in blocco, anche mediante criteri negativi.

Correttamente la difesa degli oppositori ha contestato la mancanza di prova della cessione di credito e, nonostante l'invito del giudice affinché il difensore producesse idonea documentazione in giudizio, detta prova non è stata fornita.

Dall'estratto della Gazzetta Ufficiale si evince che <sup>c)</sup> [redacted] "con contratto di cessione concluso in data 24 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario") (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro soluto da <sup>B)</sup> [redacted], con efficacia economica dalle ore 00.01 del 30 giugno 2017 (la "Data di Efficacia Economica"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), rispondenti ai criteri di blocco ivi indicati, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche (i "Contratti"), ed elencati nella lista depositata presso il notaio [redacted] data 23 novembre 2017".

È dunque necessaria una riflessione. Indubbiamente l'art. 58 TUB è volto a semplificare la procedura di cessione massiva dei crediti, tuttavia è necessario che i crediti ceduti siano individuabili (anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali), in quanto l'accertamento relativo alla titolarità del credito della cessionaria è requisito indefettibile per addivenire ad una pronuncia nel merito delle contestazioni relative al rapporto litigioso (in questo senso, tra molte, Cass. Civ. sent. n. 31188/2017 e 4453/2018).

Nel caso che occupa l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non permette assolutamente di comprendere quali crediti siano oggetto della cessione, non essendo a tal fine sufficiente il rinvio al sito internet della cedente. Viceversa esso fa riferimento ai criteri indicati nel contratto di cessione, che non è stato prodotto in giudizio, e alla lista depositata presso il notaio [redacted], che del pari non è stata depositata.

Né, tantomeno, può valere la produzione documentale del 27 febbraio 2019, doc. 1, con la quale è stato prodotto certificato del Notaio [redacted] attestante che il Debtor NDG identificato con un codice numerico risulta presente in una lista depositata fiduciariamente da <sup>B)</sup> [redacted] presso il notaio [redacted]. Da detto documento non si comprende né chi sia il soggetto che viene indirettamente identificato con il codice numerico, né il rapporto tra <sup>B)</sup> [redacted] la asserita cessionaria e il presunto debitore ceduto.

Quanto affermato è necessario e sufficiente per addivenire ad una pronuncia di rigetto delle domande svolte dall'intervenuta nei confronti dell'opponente, dovendosi ritenere non provata la titolarità del credito in capo a [redacted] c)

La questione, peraltro, attiene al merito e non alla legittimazione, in base a quanto ritenuto dalla giurisprudenza più recente (SS.UU. 2951/2016).

Da tutto ciò discende che il presente giudizio, a mente dell'art. 111 c.p.c., debba proseguire tra <sup>B)</sup> [redacted] che era parte del giudizio e non è stata estromessa.

A) [redacted] deve vedere riconosciute le spese di lite rispetto a [redacted] c)

Vengono liquidate in dispositivo in base ai valori minimi relativamente alla sola fase decisoria, in

quanto resa in forma semplificata.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando così dispone:

- 1) Accerta e dichiara la carenza di titolarità del credito di [redacted] c)
- 2) Per l'effetto, dispone la prosecuzione del presente giudizio tra [redacted] A) e [redacted] B)  
[redacted] c)
- 3) Condanna [redacted] c) al pagamento in favore di [redacted] A) della somma di Euro 3.500,00 a titolo di spese di lite, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

**Rinvia all'udienza del 2 dicembre 2019, ore 9.30 per la prosecuzione del giudizio tra le parti sopra indicate.**

Forlì, 28 ottobre 2019

Il Giudice

dott. [redacted]